



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio politiche sociali

Ufficio Qualità dei Servizi

Via Gilli n. 4 - 38121 Trento

Tel. 0461/492749 - Fax 0461/493801

pec: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile Associazione
PIU' DEMOCRAZIA IN TRENTINO
c/o Alex Marini
Via Piomarta n. 14

38068 ROVERETO (TN)

Trento, 22 APR. 2016

Prot. n. S144/2016/23.5/ 210 139
(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Domanda di iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale (art. 3 bis l.p. 13.02.1992, n. 8): comunicazione di avvio del procedimento e sospensione dei termini per integrazione documentale e modifiche statutarie

Con riferimento all'istanza di codesta associazione pervenuta in data 31 marzo ultimo scorso, volta ad ottenere l'iscrizione al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 6 comma primo, e 25 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23, si comunica che:

- il procedimento in oggetto si concluderà entro 60 (sessanta) giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda (deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 del 6 ottobre 2015);
- responsabile dell'istruttoria presso cui si potranno ottenere informazioni o prendere visione degli atti inerenti il procedimento è la sottoscritta, funzionario del Servizio politiche sociali - Ufficio Qualità dei Servizi, via Gilli n. 4 - Trento, tel. 0461.492734 (e-mail: ufficio.qualita@provincia.tn.it);
- il procedimento prevede le seguenti fasi:
 - istruttoria;
 - determinazione del Dirigente.

Peraltro, si comunica che l'esame della documentazione presentata ha messo in evidenza con riferimento all'atto costitutivo, che manca l'elenco dei sottoscrittori e relative firme, come da Vostro allegato A) in realtà non prodotto.

Inoltre l'istruttoria ha messo in evidenza la non totale conformità dello Statuto ai requisiti di legge, si rende peraltro necessario un complessivo adeguamento (oltre all'indicazione numerica degli articoli), come di seguito specificato:

- **I SOCI:** con riferimento all'ammissione dei soci, a garanzia della democraticità della struttura, richiesta dalla legge 383/00, deve essere previsto che la mancata ammissione dell'aspirante socio debba essere motivata e sia data la possibilità all'aspirante socio di instaurare il contraddittorio di fronte ad un organo diverso da quello che gli ha negato l'ammissione;
- **DIRITTI DEI SOCI:** con riferimento al socio minore di età troviamo alquanto ardito che il medesimo possa ricoprire cariche sociali, che comportano /possono comportare/ conseguenze giuridiche ed economiche in capo ad un soggetto privo della capacità di agire. Ciò è tanto più pesante in una realtà come la Vostra in cui

tutti i membri del direttivo hanno la rappresentanza legale dell'associazione (attribuita ad un socio minorene ?)

- **DOVERI DEI SOCI:** l'espressione "Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate" contrasta con quanto affermato nell'articolo intitolato I SOCI, laddove si dice che "Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono volte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati." Premesso che solo nel caso di organizzazioni di volontariato (l. 266/91) vige l'incompatibilità tra la qualifica di socio e qualsivoglia rapporto di tipo patrimoniale, se nel caso della Vostra associazione volete adottare la scelta più austera (nel senso cioè che nessun socio possa essere retribuito), dovete mantenere la coerenza in tutto lo statuto. Attualmente non è così.

- **L'ASSEMBLEA:** con riferimento alla convocazione dell'assemblea in via telematica, quanto previsto in statuto non garantisce sufficientemente la democraticità e non può essere rimandato alla previsione di apposito regolamento del tutto eventuale e approvato con maggioranze diverse da quelle necessarie per lo statuto. Pertanto, nell'ipotesi in cui si voglia prevedere tale possibilità, la clausola dovrà essere del seguente tenore (o comunque del medesimo contenuto): "L'assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto".

- **IL COMITATO DIRETTIVO:** con riferimento alla turnazione dei ruoli all'interno dell'associazione, il presente ufficio chiede il senso di tale scelta, in considerazione del fatto che le cariche associative durano solo un anno. Ciò anche a tutela dei soggetti terzi, che dovrebbero essere messi in condizione di sapere chi è il Presidente della Vostra associazione.

Con riferimento infine alle riunioni in audio e video conferenza vedasi quanto detto con riferimento all'assemblea.

- **IL PRESIDENTE:** l'espressione utilizzata "Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale" è generica ed impropria: considerando infatti che sulla base dell'articolo denominato IL COMITATO DIRETTIVO la rappresentanza legale dell'associazione spetta a tutti, per essere coerenti è necessario limitarsi a dire che "Solo al Presidente spetta la rappresentanza in giudizio dell'associazione", Eliminerei il riferimento al concetto di portavoce ufficiale, perché altrimenti verrebbe svuotato di contenuto la rappresentanza disgiuntiva in capo agli altri membri del direttivo.

- **MEZZI FINANZIARI:** l'assenza del fine di lucro si atteggia nelle associazioni di promozione sociale sia nel divieto di distribuzione degli utili tra i soci anche indirettamente (art. 3 comma 1 lett. d) l. 383/00) sia nell'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste (art. 3 comma 1 lett. e) l. 383/00); tale secondo aspetto deve essere da Voi inserito nello Statuto. Sarebbe inoltre sarebbe preferibile spostare qui quanto affermato nell'articolo denominato SEDE in materia di utili, trattandosi sempre di assenza di lucro.

- **MODIFICHE STATUTARIE:** quanto previsto in questo articolo "Questo statuto è modificabile con la presenza di almeno un terzo dei soci dell'associazione, senza l'ammissione di deleghe, e con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti" contrasta con quanto previsto nell'articolo intitolato L'ASSEMBLEA laddove è invece previsto che "L'assemblea straordinaria delibera su modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti". Si chiede di risolvere tale incongruenza.

A titolo meramente collaborativo e senza che ciò sia indispensabile ai fini dell'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale, ci si permette di far notare che all'articolo intitolato DENOMINAZIONE sarebbe preferibile dire che "E' costituital'associazione di promozione sociale..."; all'articolo relativo a GLI ORGANI SOCIALI la figura del tesoriere e del segretario non sono organi, bensì semplici incarichi. Il Presidente è organo solo nell'ipotesi in cui sia eletto direttamente dall'assemblea, nel vostro caso invece è nominato dal direttivo; all'articolo relativo a L'ASSEMBLEA, tra i compiti dell'assemblea occorrerebbe aggiungere che le medesima delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di adesione dei soci; all'articolo relativo ai MEZZI FINANZIARI il medesimo potrebbe essere integrato e completato con le previsioni della legge 383/00 art. 5.

Si invita pertanto l'Associazione a provvedere a quanto richiesto, in particolare a convocare l'assemblea straordinaria per modificare lo Statuto nei termini sopra indicati e ad inoltrarlo così modificato, unitamente alla copia del verbale di assemblea di approvazione del medesimo, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3), comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, si invita alla regolarizzazione **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della presente e si comunica che la presente sospende i termini per la conclusione del procedimento, che riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

Distinti saluti.

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Ambrogetti -
Elisabetta Ambrogetti

ART. 3 LEGGE 383/2000

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.